

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **64/2026** (ECLI:IT:COST:2026:64)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMOROSO** - Redattore: **D'ALBERTI**

Camera di Consiglio del **23/02/2026**; Decisione del **23/02/2026**

Deposito del **30/04/2026**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 34, c. 2°, del codice di procedura penale.

Massime:

Atti decisi: **ord. 78/2025**

SENTENZA N. 64

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di A. C., con ordinanza del 25 marzo 2025, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 il Giudice relatore Marco D'Alberti;

deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 25 marzo 2025, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117 (*recte*: 117, primo comma) della Costituzione, quest'ultimo in relazione sia all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia all'art. 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevede che non può partecipare al successivo giudizio abbreviato, nei confronti di una persona imputata del reato di cui all'art. 588 cod. pen., il giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all'articolo 554-ter, terzo comma, cod. proc. pen.».

Il giudice *a quo* espone di essere chiamato a decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato formulata da uno dei coimputati per il reato di rissa, di cui all'art. 588 del codice penale, avendo già disposto nei confronti di altri coimputati del medesimo reato la prosecuzione del processo innanzi al giudice del dibattimento, ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen.

Il rimettente precisa che l'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere, unitamente ad altre persone, del delitto di rissa aggravata; all'udienza di comparizione predibattimentale il difensore dell'imputato ha chiesto che il giudizio fosse definito ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., subordinatamente ad integrazione probatoria, costituita da una perizia volta ad accertare la capacità di intendere e di volere del medesimo al momento del fatto. Il giudice *a quo* riferisce di avere ammesso il rito alternativo prescelto e, previa separazione del processo, di avere disposto nei confronti degli altri imputati, in assenza di richieste di definizioni alternative da parte degli stessi, la prosecuzione del giudizio davanti a un giudice diverso, ai sensi dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.

Il giudice *a quo* riferisce di avere formulato dichiarazione di astensione dalla trattazione del processo, anche ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., in cui ha evidenziato di avere disposto, ai sensi dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., la prosecuzione del giudizio nei confronti di persone imputate del medesimo fatto storico contestato all'imputato, così compiendo una valutazione di merito sull'accusa formulata dal pubblico ministero. Il rimettente ha inoltre precisato che, venendo in rilievo un reato a concorso necessario, il giudizio circa il merito dell'accusa ascritta all'imputato non potrebbe ritenersi oggetto di valutazione autonoma e separata rispetto alla decisione già assunta ex art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., nei confronti dei coimputati, con conseguente doverosità dell'astensione; tuttavia, il Presidente di sezione non ha accolto la dichiarazione di astensione e ha disposto l'immediata restituzione degli atti al rimettente per la prosecuzione del giudizio, ritenendo privo di natura decisoria il provvedimento precedentemente assunto nei confronti dei coimputati.

Il rimettente ha dedotto, quindi, di essere chiamato ad assumere una «decisione di merito», qual è una sentenza assunta a definizione di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, nei confronti di persona imputata di un reato a concorso necessario, pur avendo già emesso il provvedimento di cui all'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., nei confronti delle

altre persone imputate del medesimo fatto-reato.

2. – Tanto premesso, il giudice rimettente osserva che l'istituto dell'incompatibilità attiene a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice ed esprime valori cardine della giurisdizione, quali la terzietà e l'imparzialità, a loro volta collegati alla garanzia del giusto processo. Tale istituto è volto a prevenire l'eccessiva soggettività del giudizio e a salvaguardare l'imparzialità, così del giudice, come della scelta da questi operata tra ipotesi decisorie alternative; in tale prospettiva, i referenti costituzionali e sovranazionali dell'istituto dell'incompatibilità del giudice possono individuarsi negli artt. 111, secondo comma, 24, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione sia all'art. 14, paragrafo 1, PIDCP, sia all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha affermato che l'istituto dell'incompatibilità si fonda sull'individuazione di un catalogo di situazioni pregiudicanti tipizzate *ex ante* e in astratto, comprensivo delle ipotesi tassative in cui l'imparzialità del giudice risulta *ex se* compromessa, per il sol fatto che di tali fattispecie generali e astratte si verifichino i relativi presupposti (sono citate le sentenze di questa Corte n. 179 del 2024 e n. 308 del 1997).

Nell'ordinanza vengono richiamate altresì le sentenze di questa Corte n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999, riguardanti «ipotesi particolari» in cui l'attività che il giudice ha compiuto in un precedente procedimento determina situazioni di pregiudizio alla sua imparzialità, nel successivo procedimento a carico di altro o di altri concorrenti, valutabili preventivamente e in astratto. In particolare, il rimettente evidenzia che nella sentenza n. 371 del 1996 questa Corte ha chiarito che sussiste una situazione di incompatibilità del giudice là dove la posizione dei concorrenti nel medesimo reato, già oggetto di precedente valutazione, costituisce elemento essenziale per la configurabilità stessa del reato contestato agli altri concorrenti, come avviene per le ipotesi di reato necessariamente plurisoggettivo.

3. – Il giudice *a quo* rileva quindi che, in ipotesi di reato necessariamente plurisoggettivo, l'identificazione di un concorrente e la valutazione di «merito» sull'ipotesi accusatoria costituiscono momenti imprescindibili per la configurabilità stessa del reato, al punto che qualsiasi valutazione siffatta, riferita ad alcuni soggetti originariamente coimputati, include necessariamente una valutazione circa la partecipazione di altri concorrenti. Di conseguenza, in tutti i casi in cui la posizione di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la configurabilità stessa del reato contestato agli altri, «come avviene in ogni reato a concorso necessario», l'imparzialità del giudicante non potrebbe che ritenersi compromessa *ex ante* e in radice, ossia in via generale e astratta, nei casi in cui il giudice, dopo avere operato una decisione di «merito» sul reato ascritto ad una persona imputata, sia poi chiamato a giudicare altro concorrente del medesimo reato necessariamente plurisoggettivo.

4. – Nella fattispecie, nel disporre la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., in relazione ad un reato a concorso necessario e soltanto per taluni dei coimputati dello stesso, il convincimento del giudice si sarebbe formato non solo sul «merito» dell'azione penale esercitata nei confronti degli stessi, ma anche, seppure incidentalmente, sulla posizione del residuo partecipante, rimasto terzo ed estraneo al procedimento, essendo stata dunque già valutata la posizione di quest'ultimo, quale concorrente necessario del medesimo fatto-reato.

Dovrebbe infatti escludersi, secondo quanto affermato da questa Corte, la natura meramente procedimentale della deliberazione adottata dal giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale ai sensi dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., detta decisione implicando piuttosto valutazioni che involgono propriamente il «merito» dell'accusa formulata nei confronti di una persona imputata (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 179 del

Pertanto, secondo la prospettazione del rimettente, l'emissione del provvedimento di cui all'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., nei confronti di alcuni dei concorrenti in un reato a concorso necessario, qual è il delitto di cui all'art. 588 cod. pen., possiede una «forza pregiudicante» tale da perturbare i fondamentali valori della terzietà e imparzialità del giudice poi chiamato a partecipare al rito del giudizio abbreviato incardinato nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato. In detta ipotesi, l'effetto pregiudicante per l'imparzialità del giudice penale sarebbe individuabile preventivamente e in astratto, comportando l'incompatibilità dello stesso a pronunciarsi sulla responsabilità degli altri concorrenti necessari nel reato; inoltre, in ragione del carattere eccezionale e tassativo dei casi previsti dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., non sarebbe concretamente praticabile un'estensione analogica delle fattispecie indicate, tale da ricomprendervi l'ipotesi di cui al presente procedimento.

5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.

Per il primo profilo, l'interveniente ha eccepito che il giudice *a quo*, pur avendo indicato anche l'art. 24, secondo comma, Cost., come parametro costituzionale violato dalla norma censurata, non ha poi specificamente argomentato in ordine al dubbio di legittimità costituzionale rispetto a tale disposizione.

Inoltre, sempre sotto il profilo dell'ammissibilità delle questioni, il rimettente non avrebbe specificato il numero di coimputati coinvolti nel reato a concorso necessario oggetto del giudizio, la cui considerazione sarebbe imprescindibile per valutare l'eventuale incompatibilità del giudice: infatti, «solo ove la posizione di uno dei concorrenti costituisse elemento essenziale per la configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti, potrebbe assumere rilievo ai fini della sussistenza di una eventuale incompatibilità del giudice la valutazione già compiuta della posizione anche di uno solo degli imputati», poiché soltanto ove non si potesse «prescindere da quest'ultima posizione ai fini dell'accertamento della responsabilità degli altri potrebbe dirsi sussistente una "incompatibilità del giudicante"» (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 371 del 1996).

Per far ritenere sussistente una situazione di incompatibilità non sarebbe sufficiente la mera constatazione, in astratto, della natura di reato a concorso necessario della fattispecie, ma occorrerebbe che il giudizio già reso condizioni la possibilità di pervenire a diversa decisione per il singolo imputato sottoposto a giudizio, ipotesi da escludersi ove alla rissa contestata avessero in concreto partecipato più di tre persone.

6. – Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per la non fondatezza delle questioni, per le medesime ragioni addotte a sostegno dell'eccezione di inammissibilità, non risultando in alcun modo dagli atti del giudizio che la rissa fosse stata posta in essere solo da tre individui.

In difetto di tale condizione, non potrebbe ravvisarsi alcuna situazione di pregiudizio del giudice che si è già pronunciato sulla posizione di alcuni coimputati del medesimo reato.

Considerato in diritto

7. – Il Tribunale di Siena, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 78 del 2025) ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione sia all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, sia all'art. 14, paragrafo 1, PIDCP, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non può partecipare al successivo giudizio abbreviato, nei confronti di una persona imputata del reato di cui all'art. 588 cod. pen., il giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.

7.1.– Il rimettente, premesso di aver disposto, quale giudice dell'udienza predibattimentale, la separazione dei procedimenti e la prosecuzione del giudizio – innanzi a diverso giudice – nei confronti di alcuni imputati di una rissa, ai sensi dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., ha evidenziato di aver poi ammesso il rito abbreviato richiesto da uno dei coimputati, condizionato all'acquisizione di una perizia. Chiamato a definire il giudizio abbreviato, ha formulato richiesta di astensione, ritenendo di aver già valutato nel merito, nel disporre la prosecuzione del giudizio nei confronti dei coimputati, anche la posizione dell'imputato ammesso al giudizio abbreviato, in considerazione della natura di reato a concorso necessario della fattispecie contestata.

7.2.– Essendo stata respinta, dal Presidente di sezione, la citata istanza di astensione, il rimettente ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a giudicare in rito abbreviato uno dei coimputati di una rissa, in capo al giudice che, all'esito dell'udienza predibattimentale, abbia precedentemente disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato.

Il giudice *a quo* ha osservato che il provvedimento previsto dall'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. presuppone una valutazione non meramente formale, ma di merito, sulla consistenza dell'ipotesi accusatoria e, come tale, è idoneo a pregiudicare l'imparzialità e la terzietà del giudicante al momento della successiva decisione del giudizio abbreviato richiesto da uno dei coimputati, con conseguente violazione dei parametri indicati.

8.– Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

8.1.– Non è fondata, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilità per omessa indicazione delle ragioni per le quali si ritiene violato l'art. 24, secondo comma, Cost.

Dal complessivo contenuto dell'ordinanza di rimessione si evince, infatti, che tale parametro costituzionale, pur se solo formalmente indicato nella motivazione del provvedimento, è stato comunque evocato poiché potenzialmente leso dal pregiudizio ai valori della imparzialità e della terzietà del giudice, alla cui tutela, come ripetutamente affermato da questa Corte, è preordinata la disciplina dell'incompatibilità oggetto di censura (sentenze n. 212 e 190 del 2025, n. 209 e n. 74 del 2024).

8.2.– Non fondata è anche l'eccezione di inammissibilità per mancata indicazione del «numero di coimputati coinvolti nel delitto a cd. concorso necessario» oggetto del giudizio *a quo*.

Secondo l'orientamento costante di questa Corte, le questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili quando l'ordinanza di rimessione è argomentata in modo da consentire il controllo "esterno" della rilevanza attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il giudice rimettente afferma di dover applicare la disposizione censurata nel giudizio principale (fra le tante, sentenze n. 23 e n. 21 del 2026, n. 213 del 2025, n. 179 del 2024 e n. 94 del 2023).

Il rimettente ha sostenuto che, essendosi espresso nel senso della prosecuzione del

giudizio nei confronti di alcuni coimputati in una rissa, che integra una fattispecie di reato a concorso necessario, per ciò solo sarebbe divenuto incompatibile a pronunciarsi, successivamente, sul coimputato che aveva richiesto di essere giudicato con il rito abbreviato.

Da ciò la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale così come prospettate, mentre la correttezza delle premesse ermeneutiche da cui muove il rimettente è profilo che attiene al merito (sentenze n. 38 e n. 36 del 2025, n. 119 e n. 73 del 2023).

9. – Nel merito le questioni non sono fondate.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le norme sull'incompatibilità del giudice, derivante da atti compiuti nel procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate a evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto – scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima *res iudicanda* (fra le tante, sentenze n. 182 del 2025, n. 209, n. 179 e n. 74 del 2024, n. 16 del 2022 e n. 183 del 2013).

L'esigenza di prevedere un'ipotesi di incompatibilità, in forza dei principi menzionati, sussiste allorché il medesimo giudice abbia già svolto, in relazione al medesimo giudizio, un'«attività pregiudicante», e sia nuovamente chiamato a svolgere un compito decisorio in una «sede pregiudicata» dalla propria precedente attività.

Perché possa affermarsi la sussistenza di un pregiudizio, secondo la giurisprudenza costituzionale, il giudice deve essere stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, ai fini dell'assunzione di una decisione (non essendo sufficiente l'aver avuto conoscenza degli atti stessi); tale valutazione deve attenere al merito dell'ipotesi accusatoria (e non già al mero svolgimento del processo); infine, le precedenti valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento (tra le più recenti, sentenze n. 212, n. 190 e n. 182 del 2025, n. 209 e n. 179 del 2024).

Questa Corte ha chiarito in più occasioni che il rigore del regime delle incompatibilità non può tuttavia determinare oneri organizzativi eccessivi per la giurisdizione, sicché le relative norme vanno applicate solo quando sussista una reale ed effettiva esigenza di prevenzione della deviazione dell'amministrazione della giustizia dal tracciato della terzietà e dell'imparzialità. Deve, infatti, considerarsi che «in qualunque processo decisionale, in quanto attività intellettuale dinamica, e non statica, il titolare dell'organo competente matura *in itinere* il proprio convincimento, che può dunque ben dirsi “a formazione progressiva”» (sentenza n. 182 del 2025).

È per questo che l'incompatibilità non trova applicazione quando le precedenti valutazioni astrattamente «pregiudicanti» si collochino nella medesima fase del procedimento (sentenze n. 179 e n. 93 del 2024, n. 172 e n. 91 del 2023, n. 64 del 2022).

All'interno di ciascuna delle fasi in cui si articola il giudizio – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito – deve infatti essere preservata l'esigenza di continuità dello stesso, venendosi altrimenti a determinare un'eccessiva frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (sentenze n. 7 del 2022, n. 66 del 2019 e n. 18 del 2017).

9.1. – Nel caso oggetto del giudizio *a quo*, l'attività che secondo il rimettente avrebbe dato origine alla situazione di incompatibilità è costituita dal provvedimento con cui, all'esito

dell'udienza predibattimentale, è stata disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al - diverso - giudice del dibattimento, ai sensi dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.

L'udienza predibattimentale, quale udienza camerale a partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato (art. 554-bis, comma 1, cod. proc. pen), è stata introdotta nel procedimento innanzi al tribunale in composizione monocratica dall'art. 32 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), quale snodo obbligato tra le indagini preliminari e il dibattimento, al fine di consentire anche nelle ipotesi di citazione diretta a giudizio un vaglio preventivo in ordine alla necessità della prosecuzione del processo.

In tale fase ha luogo il controllo del giudice sull'imputazione e possono essere presentate le richieste delle parti di definizione alternativa del giudizio: l'istanza di giudizio abbreviato, la richiesta di applicazione di una pena concordata, la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova e la domanda di oblazione sono, infatti, proposte, a pena di decadenza, prima che l'udienza si concluda, alternativamente, con il decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale ai sensi dell'art. 555 cod. proc. pen. o con la sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen.

Secondo la disposizione da ultimo citata, il giudizio si chiude con sentenza di non luogo a procedere se, sulla base degli atti trasmessi, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita, nonché se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa.

Inoltre, «[i]l giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna», in applicazione del medesimo criterio previsto dall'art. 425, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 23, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 150 del 2022, per il giudice dell'udienza preliminare.

Se, invece, il giudice dell'udienza predibattimentale ritiene, all'esito del vaglio preliminare sull'ipotesi accusatoria, che gli elementi acquisiti consentano «una ragionevole previsione di condanna» e non sussistano i presupposti per il proscioglimento, fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti a un «giudice diverso» e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero (art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.).

9.2.- Questa Corte si è già pronunciata, con la sentenza n. 179 del 2024, sulla valenza pregiudicante del provvedimento con il quale, all'esito dell'udienza predibattimentale, viene disposta la prosecuzione del giudizio, affermando che «[l]'attività decisionale che il giudice è chiamato a svolgere nell'udienza predibattimentale, compendiata nelle valutazioni oggetto dei provvedimenti di cui agli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., [...] connota tale udienza quale sede pregiudicante della successiva fase decisoria, in quanto il giudice predibattimentale esercita un vaglio penetrante del merito dell'accusa». Al riguardo, è stato rilevato che la valutazione compiuta in tale sede, sulla base degli atti delle indagini preliminari, si estende dalla verifica della corrispondenza dell'imputazione agli atti di indagine, anche in riferimento alle circostanze aggravanti, all'accertamento della sussistenza di cause di improcedibilità dell'azione penale, di non punibilità e di proscioglimento nel merito, all'adozione di una decisione, sulla base degli atti, in ordine alla sussistenza della ragionevole previsione di condanna, che crea un evidente rischio di condizionamento della successiva fase decisoria.

9.3.- Appurata la natura potenzialmente condizionante della decisione assunta ai sensi

dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., deve rilevarsi che, nel caso in esame, il giudice *a quo*, contestualmente alla prosecuzione del giudizio nei confronti dei coimputati, ha disposto la separazione dei processi, al fine di provvedere nelle forme del rito abbreviato (nella specie condizionato all'espletamento della perizia) nei confronti dell'imputato.

Ciò comporta che, nel caso in esame, non verrebbe in rilievo una situazione di pregiudizio per l'imparzialità verificatasi nell'ambito dello stesso procedimento, poiché, come già rilevato da questa Corte in casi analoghi, il giudice si trova di fronte a «diversi procedimenti, destinati, dopo la separazione, alcuni alla successiva definizione dibattimentale e altri alla trattazione nelle forme del giudizio abbreviato» (ordinanza n. 86 del 2013).

In tali ipotesi alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra, sotto il profilo tanto materiale che psicologico (*ex multis*, sentenze n. 439 del 1993 e n. 186 del 1992).

Nel medesimo senso si è pronunciata in più occasioni la giurisprudenza di legittimità, affermando che non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 3 dicembre 2020-13 gennaio 2021, n. 1215).

9.4.- È vero che, con riferimento alle ipotesi di reato a concorso necessario, in cui per il perfezionamento della fattispecie criminosa è richiesta la partecipazione di un numero minimo di persone, questa Corte ha affermato che, nel caso in cui la posizione di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti, la valutazione di tale posizione, dalla quale non si sia potuto prescindere ai fini dell'accertamento della responsabilità degli imputati, può costituire motivo di incompatibilità nel successivo processo a carico del medesimo concorrente (sentenza n. 371 del 1996).

Per l'affermazione di una situazione di incompatibilità, dunque, non è sufficiente la mera constatazione, in astratto, della natura di reato a concorso necessario del fatto per cui si procede, occorrendo, invece, che il giudizio già reso condizioni, in concreto, la possibilità di pervenire successivamente a diversa decisione per il singolo imputato sottoposto a giudizio.

Una simile situazione è ravvisabile, per definizione, nel caso in cui, senza il concorso della persona nei cui confronti si procede separatamente, il reato non possa dirsi perfezionato, perché verrebbe meno il numero minimo dei partecipanti necessario a tal fine; non ricorre, invece, nel caso in cui il reato possa dirsi integrato anche senza la partecipazione del soggetto ancora da giudicare, poiché in tal caso la valutazione della sua condotta non sarebbe imprescindibile per l'accertamento della sussistenza della fattispecie criminosa.

In tal caso l'incompatibilità potrebbe ravvisarsi non a fronte dell'astratta natura di reato a concorso necessario della fattispecie, ma solo qualora la posizione dell'imputato sia stata effettivamente già valutata dal giudice nel decidere sui correi.

9.5.- Tuttavia, nell'ordinanza di rimessione il giudice *a quo* si è limitato a riferire di procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 588 cod. pen. (rissa), a concorso necessario, avendo già disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti delle "residue" persone imputate del medesimo reato.

L'illegittimità costituzionale della mancata previsione dell'incompatibilità è stata, quindi, sostenuta sulla base dell'astratta configurazione della fattispecie, rilevandosi che «in tutti i casi in cui la posizione di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la

configurabilità stessa del reato contestato agli altri concorrenti, come avviene in ogni reato a concorso necessario, l'imparzialità del giudicante non può che ritenersi compromessa *ex ante* e in radice, ossia in via generale e astratta».

Tale presupposto interpretativo non trova conforto nella giurisprudenza costituzionale che, anche in queste ipotesi, ricollega l'incompatibilità del giudicante non all'astratta fattispecie di reato, ma a una già compiuta valutazione in concreto della posizione dell'imputato (sentenza n. 371 del 1996; ordinanze n. 86 del 2013 e n. 105 del 1999).

D'altra parte, nel caso di specie, la posizione dell'imputato da giudicare separatamente non era imprescindibile al fine dell'integrazione della fattispecie criminosa di rissa, che sussiste quando vi abbiano partecipato almeno tre persone. Infatti, dagli atti del giudizio *a quo* risulta che le persone per cui era stata già disposta la prosecuzione del giudizio erano cinque e che il giudizio abbreviato è stato richiesto da uno dei sei coimputati.

Pertanto, il reato potrebbe dirsi comunque integrato anche senza la partecipazione del soggetto ancora da giudicare, con la conseguenza che la valutazione della sua condotta non costituisce elemento essenziale per la stessa configurabilità della fattispecie criminosa contestata agli altri concorrenti, non potendosi, perciò, ravvisare la causa di incompatibilità individuata in simili ipotesi dalla giurisprudenza costituzionale.

Le questioni devono, quindi, essere dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.